

CITTA' DI COSSATO

Provincia di Biella

SETTORE AREA TECNICA E SERVIZI AL TERRITORIO Ufficio Attività Economiche, Polizia Amministrativa e S.U.A.P.

ORDINANZA N. 109 in data 22/12/2020

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2021-SALDI

INVERNALI.

IL RESPONSABILE

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 114 del 31/03/1998 e ss.mm. e dell'art. 14, comma 1, della L.R. 12/11/1999, n. 28 e ss. mm., le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;
- che ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.lgs. n. 114 del 31/03/1998 e ss.mm., le regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- che ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99, la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato – Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; mentre i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative per ciascun periodo;

Visto il D.P.C.M del 03/11/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio, n. 25 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19; e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19,

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020;

Visto il D.P.G.R. 06/11/2020, n. 127 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia d'igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26/10/2020 e n. 123 del 30/10/2020:

Dato atto che secondo le indicazioni individuate con Deliberazione di Giunta n. 53-2490 del 04 dicembre 2020 "Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114), la Regione Piemonte, consentendo lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, ha fissato la seguente data di inizio delle vendite di fine stagione come segue:

- saldi invernali: sabato 5 gennaio 2021;

Sentite in merito le Associazioni di categoria del comparto Commercio ed Artigianato;

Visto il parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 17/12/2020;

Visto l'art.15, comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

Visti gli artt. 14, 14-bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, così come modificato dalla L.R. 11 marzo 2015, n. 3;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto l'art. 53 dello Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 26 in data 14 ottobre 2020;

ORDINA

di fissare ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 28/99 e ss.mm. e delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 53-2490 del 04 dicembre 2020, il seguente periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2021:

 Vendite di fine stagione invernali (c.d. saldi invernali) da martedì 5 gennaio 2021 a lunedì 1 marzo 2021;

AVVERTE

Che le vendite di fine stagione (c.d. saldi) da tenersi nell'anno 2021 sono regolate come segue:

- 1) l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile all'esterno, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per l'inizio delle anzidette vendite, indicandone il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune, a tutela dei consumatori.
- 2) nei 30 (trenta giorni) che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- 3) l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- 4) l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con D.Lgs. 06.09.2005, n. 206;
- 5) gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli;
- 6) le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Il presente provvedimento viene reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on–line per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, sul sito comunale, nonché comunicato alle associazioni di categoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ed eventuale istanza di sospensione, nel

termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. Piemonte, ovvero nel termine di 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
Uffici Ambiente, Edilizia Privata,
Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP
Geom. Graziano Fava*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.